

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3852

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LAMA, FOA e TOGNONI

Presentata il 7 giugno 1962

Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo strumento legislativo fondamentale, da cui sono attualmente disciplinate la ricerca e l'utilizzazione del patrimonio minerario nazionale, è costituito dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Detto decreto ha sostituito le molteplici norme in materia, precedentemente vigenti, ereditate dagli Stati preunitari: norme in parte moderne e progressive, perché basate sul principio di riservare allo Stato le più importanti risorse del sottosuolo, in parte legate ancora al principio, — di evidente derivazione feudale — di lasciare le risorse stesse in disponibilità ai proprietari dei relativi suoli.

L'unificazione del diritto minerario italiano ha, indubbiamente, costituito un fatto positivo: in sé e per sé, ed anche perché essa ha portato ad estendere alla parte più importante del patrimonio minerario, il carattere di *pubblico bene*. Questa caratterizzazione è stata, però, posta con poca forza e con insufficiente chiarezza dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; di qui l'origine di talune riserve, circa i precisi limiti del ruolo pubblicistico delle sostanze racchiuse dal sottosuolo, e conseguentemente circa l'esatta posizione dello Stato in materia, riserve formulate, in varie occasioni, da chi aveva interesse ad attenuare la portata e lo spirito informatore del provvedimento legislativo in parola.

A parte tale questione di fondo, la legge mineraria in vigore presenta gravi incompletezze per quanto concerne la pertinenza dei giacimenti marmiferi e di quelli di altri importanti prodotti di cava. Questi, che pure costituiscono l'oggetto di attività economicamente rilevanti, in cui trovano impiego forti gruppi di lavoratori, sono invero lasciate praticamente in disponibilità ai proprietari dei suoli.

In un esame critico, anche sommario, del regio decreto di cui trattasi, debbono, poi, essere sottolineati i modestissimi obblighi richiesti ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento, i trascurabili poteri che lo Stato si è riservato nell'indirizzo e nei controlli, necessari a disciplinare sia il processo di ricerca, che quello produttivo, nonché nella partecipazione ai profitti derivanti dall'utilizzazione di un pubblico bene. Si deve, infine, rilevare che la legge non considera, in alcun modo, i diritti dei lavoratori; sia quelli generali, relativi all'osservanza, da parte degli industriali minerari, dei contratti di categoria, degli accordi interconfederali, ed al rispetto delle libertà democratiche e sindacali, sia quelli particolari, dettati da talune singolari caratteristiche settoriali, e che riguardano l'esigenza di migliorare sostanzialmente, nei centri minerari, le attuali arretrate condizioni di vita, familiare e associativa dei minatori e dei cavaatori.

È evidente che la vigente legislazione mineraria, con l'elusione delle questioni di fondo di una politica mineraria nazionale, con le generiche e insufficienti garanzie richieste agli industriali nell'esercizio dei diritti ad essi accordati, e con l'assoluta ignoranza dei problemi sociali dei lavoratori, pone in primo piano, per non dire su di un piano esclusivo, gli interessi degli industriali, sacrificando a questi gli interessi dell'economia nazionale e quelli dei minatori e dei cavaatori italiani.

È pressoché superfluo rilevare che, anche nella disciplina di questo settore produttivo, basato sulla utilizzazione di un pubblico bene, non ci si poteva attendere qualcosa di più o di diverso dal regime corporativo fascista.

Considerando, ora, le dirette conseguenze delle accennate deficienze legislative per l'evoluzione economica e sociale della nostra industria estrattiva ricorderemo, anzitutto, la rapida concentrazione dell'industria stessa, in poche, grandi aziende monopolistiche, capeggiate, o comunque condizionate dalla Società « Montecatini », venuta a determinarsi negli ultimi decenni. Tale concentrazione è stata anche favorita dalla ben nota debolezza, per non dire sudditanza, delle aziende minerarie statali o a partecipazione statale — istituite nell'ultimo trentennio — di fronte allo strapotere dei monopoli.

Sono mancati, poi, un indirizzo d'insieme e sub-settoriale, ed uno sviluppo armonico e coordinato, nell'impostazione e nella realizzazione di un vasto ed impegnativo piano di ricerche, intese a definire, una volta per sempre, in modo adeguato alle conoscenze scientifiche ed ai mezzi tecnici di cui si dispone, le concrete possibilità del nostro sottosuolo.

La ricerca mineraria, nell'ultimo trentennio, salvo rare eccezioni, ha, pertanto, continuato a conservare i caratteri di una attività disorganizzata e disordinata, volta più ad assicurare ai grandi gruppi l'accaparramento di vaste zone, a protezione degli interessi in gioco nell'esercizio delle proprie miniere, e ad alimentare l'illecito traffico dei « permessi » e le speculazioni congiunturali, che ad assicurare al Paese maggiori riserve dei minerali ormai noti e sfruttati, ed una migliore conoscenza delle risorse meno note, con particolare riguardo alle sostanze la cui presenza nel nostro sottosuolo, pur non essendo ancora accertata, non si può escludere da un punto di vista geologico.

La legge mineraria vigente non ha, poi, favorito uno sviluppo delle lavorazioni propriamente estrattive, secondo indirizzi organici generali e piani di sfruttamento particolari, più interessati a sviluppare la nostra economia mineraria, a garantire il « buon governo » dei giacimenti ed a risolvere i problemi economico-sociali dei lavoratori, che a salvaguardare — come attualmente avviene — in modo esclusivo, gli interessi degli industriali.

Sono, anche, venuti a mancare — per l'assenza nella legge di qualsiasi riferimento in materia — quei collegamenti dell'industria estrattiva con i processi industriali, di cui è possibile l'istallazione a bocca di miniera, che ne costituiscono il naturale complemento. Dalla mancata realizzazione di tali collegamenti è derivato l'aggravamento delle crisi che da tempo travagliano alcuni tipici settori dell'industria estrattiva nazionale, come quello zolfifero e quello lignitifero.

Non si è avuto, infine, dall'applicazione della vigente legge mineraria, alcun utile finanziario diretto e tangibile per lo Stato, data l'irrilevanza dei canoni previsti, sia per il godimento dei permessi di ricerca, sia per quello delle concessioni.

Il nostro Paese si trova, attualmente, inserito in una nuova situazione politico-economico-sociale che pone l'esigenza di un rapido superamento delle accennate arretratezze strutturali del settore estrattivo.

In tale situazione vanno, anzitutto, considerate le possibilità offerte dall'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione e quelle connesse con i particolari diritti che, in regime democratico, competono agli Enti locali (Comuni, Province).

Non si può d'altra parte, non tenere conto della recente scoperta di nuove, larghe possibilità del nostro sottosuolo nel campo delle pirite (Maremma Toscana ed Isola d'Elba), dei minerali di ferro (San Leone e Giacurru in Sardegna), dei sali potassici (Sicilia), delle ligniti (Carbonia, Mercure in Lucania, Bastardo nell'Umbria), dei vapori endogeni (Regione Amiatina), ecc.

Tali scoperte, assieme al grande sviluppo assunto dalla produzione nel settore marmifero ed in quello dei materiali lapidei da costruzione, hanno rappresentato la più chiara smentita delle affrettate conclusioni circa l'assoluta povertà del nostro sottosuolo.

Questo insieme di circostanze, oltre alle condizioni sempre più pesanti dei lavoratori del settore, come portano a considerare superati ed inadeguati gli strumenti legislativi

in materia mineraria, ereditati dal regime fascista, pongono l'inderogabile esigenza di un loro sostanziale rinnovamento, sia dal punto di vista giuridico-tecnico, sia con riferimento ai problemi politico-economici e sociali.

Un apprezzabile tentativo in questo senso può essere considerata la legge mineraria siciliana (1° ottobre 1956, n. 54). Questa legge prevede, infatti, che le domande volte ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni, debbono essere accompagnate rispettivamente da un progetto di lavori e da un programma annuale d'attività, comprendente anche le necessarie opere sociali, e fissa l'obbligo, per gli esercenti, (inesistente nella legge nazionale), di informare periodicamente il Corpo delle miniere sui risultati delle lavorazioni.

La stessa legge stabilisce il principio della temporaneità delle concessioni (al massimo di anni 30), contemplato anche dalla legge nazionale, ma praticamente eluso ad opera delle sue « disposizioni transitorie », in base alle quali sono state assegnate numerose concessioni perpetue; essa fissa, poi, in ettari 1.000 l'area massima dei permessi di ricerca, per la quale, nella legge nazionale, non esiste praticamente limite alcuno.

Tra i motivi di revoca dei permessi di ricerca e delle concessioni, la legge siciliana contempla infine — per la prima volta nella nostra legislazione mineraria — i gravi motivi di ordine pubblico, la inadeguatezza dello sviluppo delle lavorazioni, e le più rilevanti violazioni dei contratti collettivi di lavoro, delle norme antinfortunistiche, e in generale delle leggi e disposizioni sociali.

Le altre Regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Sardegna) hanno, in materia mineraria solo leggi o decreti integrativi della legislazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda speciali prerogative riservate alle Regioni per l'applicazione delle norme della legge mineraria del 1927. La legge sarda è praticamente limitata alla regolamentazione del « permesso di indagine », un nuovo istituto della nostra legislazione mineraria, tendente) — pur disciplinandole — a facilitare le prospezioni geologiche e geofisiche, nella prima fase di ricerca indiretta dei giacimenti, contemplato anche dalla legge mineraria siciliana.

* * *

La nostra proposta di legge, oltre a quello di colmare le lacune e di superare le deficienze e le arretratezze della legislazione vigente, si pone il sostanziale obiettivo di

fissare alcuni indirizzi di fondo per una politica mineraria, intesa a promuovere un deciso sviluppo tecnico, economico e sociale del nostro apparato estrattivo.

Sul piano generale viene in essa, anzitutto, esplicitamente affermato il principio della demanialità statale, regionale e comunale, delle sostanze racchiuse nel sottosuolo nazionale. Ne deriva un riferimento — per le disposizioni proposte — ai giacimenti, prima che agli esercizi estrattivi (ricerche, miniere e cave), ai quali, — rigenerando non pochi e gravi dubbi interpretativi — si richiama costantemente la legge vigente. È, infatti, in merito alla disponibilità ed alla utilizzazione di tali beni demaniali che la legge deve dettare le condizioni per l'assegnazione e l'esercizio dei diritti di ricerca e di coltivazione.

Per i giacimenti viene operata una distinzione fondamentale tra quelli costituiti da minerali di interesse nazionale e quelli comprendenti minerali di interesse regionale.

Questi ultimi, pur restando a far parte del patrimonio indispensabile dello Stato o delle Regioni a Statuto speciale, saranno amministrati dalle Regioni.

Il nostro progetto, tenuto conto della rilevante importanza economica e sociale assunto dal settore marmifero e dalle attività volte all'estrazione dei materiali lapidei per costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie, ecc., e di altri prodotti industriali, prevede poi l'abolizione delle disponibilità dei giacimenti marmiferi e degli altri materiali di cava ai proprietari dei suoli e l'assegnazione dei relativi giacimenti al patrimonio indisponibile delle Regioni, ad esclusione di quelli che già risultano nella disponibilità dei comuni. Ciò comporta la necessità — prevista dal nostro progetto — che gli Enti accennati provvedano, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione di norme particolari, ispirate ai principi della legge mineraria nazionale.

Sempre in tema di disposizioni generali è, inoltre, riservata alle Aziende statali o a partecipazione statale, specializzate, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti erariali dell'Elba e di R.A.I.B.L.

Le attività tecnico-industriali di cui è previsto il disciplinamento sono: l'indagine, la ricerca e la coltivazione.

* * *

L'indagine è la prima fase della ricerca, compiuta mediante esplorazioni indirette, essenzialmente di natura geologica e geofisica.

Il permesso di indagine — un istituto nuovo per la nostra legislazione mineraria nazionale — tende, da una parte, ad agevolare le attività preliminari del processo estrattivo, e dall'altra a controllare ed a raccogliere gli elementi di studio e quelli pratici da essa offerti.

* * *

La ricerca mineraria, secondo la nostra proposta di legge, deve essere intesa, non soltanto come una attività connessa con l'esigenza di assicurare nuove riserve per i centri estrattivi in atto, ma anche come l'operazione basilare per accertare l'effettiva consistenza delle risorse del nostro sottosuolo e per farne un inventario, da tenere costantemente aggiornato.

Questa concezione dell'attività esplorativa porta a riconoscere l'esigenza che essa prenda l'avvio e si sviluppi secondo piani di massima predisposti, d'intesa con le Regioni, da un apposito Servizio del Ministero dell'industria e commercio, al quale dovrà essere anche affidato il compito di formare e di rendere pubblico l'accennato inventario, sulla base dei risultati delle ricerche e della elaborazione dei relativi dati.

La realizzazione dei piani di ricerca dovrà, anzitutto, impegnare le aziende minerarie statali o a partecipazione statale; ciò non esclude, naturalmente, la collaborazione delle aziende private, le quali però dovranno inquadrare la loro attività e, in concreto, impostare i progetti dei lavori esplorativi, in conformità con detti piani.

Di qui la necessità di dare la priorità alle aziende statali, nel conferimento dei permessi di ricerca, e anche l'esigenza di un oculato controllo dell'attività esplorativa, di cui saranno investiti il Consiglio superiore delle miniere e i Consigli regionali delle miniere competenti.

Il nostro progetto fa perno, per l'attività di ricerca, sul decentramento di poteri, in materia mineraria prevista per le Regioni, per quanto attiene ai minerali d'interesse regionale. Le Regioni stesse sono, però, autorizzate ad avanzare proposte in ordine alla valutazione della capacità tecnico-finanziaria delle imprese, ai progetti di massima ed ai motivi di decadenza dei permessi anche per i minerali di interesse nazionale.

La limitata estensione e la breve durata previste per i permessi, l'obbligo di esercitare direttamente e in proprio l'attività di ricerca, l'espresso divieto di qualsiasi forma

di cessione dei diritti di ricerca, la prescritta, preventiva approvazione dei progetti esecutivi, per ciascun anno d'esercizio, da parte del Corpo delle miniere, l'obbligo di dare, trimestralmente, relazione al Corpo stesso dei risultati conseguiti traducono in termini pratici, giuridico-tecnici, le norme d'attuazione degli accennati principi informativi del nostro progetto di legge, in tema di ricerche.

Circa la tenuta del canone annuo, da noi previsto per i titolari dei permessi, è appena necessario chiarire che il canone stesso è senz'altro da considerare simbolico, dati i rigorosi ed impegnativi compiti da noi previsti per i ricercatori.

Tra i motivi di decadenza dei permessi introdotti nella nostra proposta, di notevole rilevanza sociale è quello relativo all'inadempienza, da parte dei titolari, nei confronti della normale corresponsione delle retribuzioni, dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi interconfederali, della legge di polizia mineraria, ed in genere delle leggi sociali.

* * *

Per quanto riguarda le concessioni minerarie, il titolo della nostra proposta di legge che le disciplina, è imperniato sul principio di conferire allo Stato ed alle Regioni poteri tali da consentire un loro effettivo intervento coordinatore sul piano settoriale e subsettoriale, atto ad imprimere quegli indirizzi d'insieme che costituiscono la necessaria premessa per uno sviluppo costante ed armonico delle lavorazioni estrattive e dei loro impianti complementari.

Ciò potrà ottenersi impedendo che i piani di sfruttamento dei giacimenti continuino ad essere lasciati alla mercè delle imprese concessionarie, le quali — come è ben noto — svolgono, in genere, il loro processo produttivo secondo sistemi di vero e proprio saccheggio dei giacimenti.

È quanto si prefigge di conseguire il nostro progetto legislativo, richiedendo una nuova formulazione dei compiti ed obblighi dei titolari delle concessioni, tale da sollecitare un indirizzo della loro attività ai suesposti principi.

Questi compiti ed obblighi già traspariscono dalla documentazione scientifico-tecnica richiesta a corredo delle domande di concessione — per la quale è previsto il parere vincolante del Consiglio Superiore e dei Consigli regionali delle miniere. Tale documentazione, che, oltre alla

relazione conclusiva delle ricerche compiute onde accertare l'entità e gli altri caratteri essenziali del giacimento da coltivare, dovrà comprendere il progetto di massima dei lavori di coltivazione, corredato anche dei dati circa la produzione da conseguire e le unità lavorative da impiegare, ed eventualmente i progetti degli impianti d'arricchimento meccanico e degli impianti complementari del ciclo produttivo strettamente minerario (metallurgici, chimici, termoelettrici, ecc.).

Questo sul piano tecnico-organizzativo. Ma la nostra proposta di legge, considerate le fondamentali esigenze dei lavoratori ancora ben lungi dall'essere soddisfatte dal padronato minerario italiano, richiede che le domande di concessione siano anche accompagnate da un programma delle opere sociali (ambulatori, impianti igienici, case operaie, edifici scolastici, locali per la vita associativa, ecc.) e dei servizi per la prevenzione degli infortuni; programma sul quale dovrà essere sentito il parere dei Sindacati dei lavoratori.

Ne deriva la nuova posizione dei titolari, — di fronte alle esigenze tecniche, economiche e sociali della nostra economia mineraria — quale si delinea nelle prescrizioni dall'atto di concessione. Di questo farà, infatti, parte integrante un disciplinare dei lavori da seguire, che fisserà anche la produzione di massima da raggiungere ed il numero di operai da impiegare. L'atto di concessione stabilirà pure le opere sociali che dovranno essere realizzate, a cura del concessionario, nell'ambito della miniera. Esso indicherà, poi, il canone annuo che dovrà essere versato allo Stato o alle regioni. Diversamente da quanto previsto dall'attuale legge mineraria, tale canone conterà di una parte fissa (lire 1.000 annue per ciascun ettaro della superficie coperta dalla concessione) e di una parte variabile, relativa ad una tangente per tonnellata del minerale estratto utilizzato *in situ* o spedito; tangente che verrà fissata dal Ministero dell'industria e commercio o dai competenti Organi delle Regioni, su parere vincolante del Consiglio Superiore o dei Consigli regionali delle miniere. Ciò per portare su di un piano di concretezza quell'impreciso e demagogico accenno alla eventuale partecipazione dello Stato agli utili delle imprese minerarie, contenuto nelle vigenti disposizioni.

I compiti ed obblighi tecnico-organizzativi che la nostra proposta di legge fissa per l'esercizio delle concessioni riguardano essenzialmente lo sviluppo delle lavorazioni secondo programmi annuali — comprendenti anche le opere sociali — regolarmente approvati dal

Ministero dell'industria e dai competenti organi regionali, ispirati al criterio di commisurare la produzione all'entità delle riserve accertate ed al livello tecnico degli esercizi, e a quello di proporzionare ai ritmi produttivi l'occupazione operaia e del personale tecnico.

La temporaneità della concessione (durata massima di 10 anni, con possibilità di rinnovo), il divieto di trasferimento d'appalto e di affitto delle lavorazioni minerarie, l'obbligo di sentire i Sindacati dei lavoratori in merito alla richiesta di sospensione dei lavori, ammessa soltanto per gravi motivi d'ordine tecnico, non sono che l'indispensabile corollario dei principi informativi di questo titolo della presente proposta di legge.

Venendo, infine, a considerare i motivi di decadenza della concessione, ricorderemo quelli connessi con i nuovi compiti ed obblighi che ne condizionano l'esercizio, quali: l'introduzione di varianti di rilievo, non autorizzate, ai progetti di coltivazione dei giacimenti, la cessione, sotto qualunque forma, dell'esercizio della miniera, la mancata realizzazione delle opere sociali prescritte, e la rilevante violazione delle prescrizioni della legge di polizia mineraria, dei contratti collettivi di lavoro, dei diritti e delle libertà democratiche e sindacali dei lavoratori e, in genere, della legislazione sociale vigente

* * *

Non ci sembra necessario dilungarci in una particolare illustrazione della parte del nostro progetto, relativa ai Consorzi (titolo VI) ed alla fusione forzosa degli esercizi estrattivi (titolo VII). Si tratta di norme essenzialmente tecniche, che nella sostanza si richiamano a quelle della legge vigente.

Dobbiamo, invece, soffermarci sugli organismi tecnici, giuridico-tecnici e di controllo, previsti dal titolo VIII della presente proposta di legge. Il più importante di essi, il Consiglio Superiore delle miniere, esiste anche attualmente. I suoi compiti, puramente consultivi, lo autorizzano, oltre che a presentare voti e proposte di propria iniziativa, a dar pareri nei casi determinati dalla legge mineraria in vigore (sull'assegnazione alle due categorie delle sostanze minerali e sulla loro classificazione ai fini della distinzione in minerali d'interesse nazionale o meno; in casi di disaccordo tra gli interessati, quando più permessi di ricerca ricoprono la medesima area; sull'assegnazione delle concessioni; sulla sospensione dei lavori delle miniere; sulla dichiarazione di pubblica utilità delle opere da

costruire al di fuori dei limiti delle concessioni; sulle rinunce e sulle decadenze delle concessioni, sulla costruzione dei Consorzi obbligatori), e ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministero dell'industria e commercio.

Le funzioni accennate denunciano la scarsa autorità e la mancanza di qualsiasi potere concreto in ordine al controllo democratico dell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge e alle possibilità di apportare un concreto contributo alla formulazione di una linea di politica economico-industriale in materia mineraria, da parte del supremo organo minerario dello Stato.

Riteniamo che i ristretti limiti di competenza in cui può attualmente operare il Consiglio Superiore delle miniere siano ampiamente superati dalla riforma di esso che proponiamo nel nostro progetto.

Tale riforma riguarda, anzitutto, la definizione dei naturali compiti generali del Consiglio non solo di supremo moderatore e controllore, ma anche di autorevole propulsore, attraverso opportune integrazioni della legislazione e regolamentazione in materia, dell'industria estrattiva nazionale.

Essa delinea, poi, i particolari compiti consultivi di tale Organo, in modo da renderlo veramente partecipe, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello tecnico-organizzativo, a tutte le fasi di sviluppo delle ricerche e delle miniere d'interesse nazionale.

La composizione stessa del Consiglio, da noi proposta, per l'accresciuto numero dei rappresentanti dei lavoratori, per la possibilità offerta alle Regioni minerarie di far arrivare la loro voce e i loro problemi in seno a tale consesso, per le maggiori garanzie di imparzialità nella designazione dei membri esperti, ed anche per la struttura del suo Ufficio di Presidenza, ci sembra decisamente più idonea allo svolgimento della sua varia e complessa attività.

Circa i Consigli regionali delle miniere, è evidente che, sia come compiti sia come composizione, saranno degli Organi del tutto corrispondenti a quello nazionale.

Sempre in tema di interessi regionali, la nostra proposta di legge esamina anche i

nuovi compiti spettanti agli Uffici distrettuali del Corpo delle miniere.

Questi dovranno assolvere alla duplice funzione di Organi decentrati del Ministero dell'industria e di organi tecnici delle Amministrazioni regionali. Per tali nuove funzioni è previsto un aumento del numero di tali uffici, tale da consentire che essi esistano in ciascuna regione.

Il titolo VIII del nostro progetto di legge dispone infine (articoli 96-97) l'istituzione e fissa i compiti di massima del Servizio ricerche del Ministero dell'industria e commercio, al quale, come si è avuto modo di chiarire, sono affidati i compiti di predisporre i piani di ricerca su scala nazionale e di raccogliere tutti gli elementi utili alla formazione di un inventario delle risorse del nostro sottosuolo.

Riteniamo di aver esposto i motivi essenziali che, a nostro giudizio, dovrebbero indurre il Parlamento a rivedere a fondo la legislazione mineraria.

Noi per primi ci rendiamo conto che il solo provvedimento da noi proposto non è sufficiente a rimuovere gli ostacoli che la nostra industria mineraria ha incontrato nel suo sviluppo.

Sappiamo bene che tali ostacoli sono rappresentati dalla politica generale dello Stato che si rifiuta di condurre una azione anti-monopolistica, dalla mancanza di studi sistematici sui nostri giacimenti minerari, dalle insufficienze strutturali e funzionali del Corpo delle miniere e dalla mancanza di una politica organica delle Aziende di Stato (che pure sono numerose nel settore) svincolata dagli interessi dei monopoli.

Nonostante ciò riteniamo che anche una più moderna legislazione mineraria possa portare un notevole contributo all'azione generale che il mondo del lavoro sta conducendo per assicurare la rinascita e lo sviluppo della nostra industria estrattiva.

Per questo chiediamo ai colleghi di voler prendere sollecitamente in considerazione, discutere ed approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Ai fini della presente legge, le sostanze minerali, industrialmente utilizzabili, si distinguono in:

a) minerali impiegabili per l'estrazione dei metalli e dei metalloidi; fosfati; sali alcalini e magnesiacci; allumite, grafite; miche; feldspato; caolino; bentonite; argille smectiche; argille e terre caolinari con grado di refrattarietà superiore ai 1630 gradi centigradi; pietre preziose e semipreziose; corindone; bauxite; leucite; magnesite; fluorina; baritina; celestina; talco; amianto; marna da cemento; pietra litografica;

b) combustibili fossili, comprese le torbe, asfalti e scisti bituminosi;

c) minerali radioattivi;

d) acque minerali e termali; gas e vapori endogeni;

e) materiali litoidi per le costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie e idrauliche, ed altri prodotti di varia utilizzazione industriale;

f) torbiere.

ART. 2.

I giacimenti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 1, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ad eccezione:

di quelli ricadenti nella Regione siciliana e nella Regione Trentino-Alto Adige che fanno parte del patrimonio indisponibile di queste Regioni;

dei giacimenti di acque termali e minerali ricadenti nella Regione sarda e nella Regione della Valle d'Aosta che fanno parte del patrimonio indisponibile di queste Regioni.

ART. 3.

I giacimenti delle sostanze di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1, e cioè:

i marmi ed i calcari ornamentali;

gli alabastrici calcarei e gessosi;

le serpentine, le oficalci, i graniti, le sieniti, le dioriti e rocce affini;

i porfidi, la trachiti, i basalti e le lave in genere;

le argille da laterizi;

i calcari e le dolomie usati come materiali da costruzione, da pietrisco, e comunque utilizzabili industrialmente; i calcari da calce; le arenarie, i conglomerati, le sabbie e le ghiaie; i tufi lapidei e le pozzolane; il lapillo pomiceo:

i gessi usati come materiali da costruzione e per la cottura;

le terre coloranti e le pietre coti;

le torbe;

ad eccezione di quelli che sono già compresi nel patrimonio dei comuni, entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione in cui ricadono.

I giacimenti di cui sopra, quando appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, passano a far parte del loro patrimonio indisponibile.

ART. 4.

Tra i giacimenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge restano a far parte integrante dell'Erario dello Stato quelli ricadenti nell'Isola d'Elba (con particolare riguardo ai minerali ferriferi e alle piriti) ed i giacimenti di minerali piombo-zinco della miniera demaniale di R. A. I. B. L.

ART. 5.

Le miniere erariali che interessano i giacimenti di cui al precedente articolo 4 sono coltivate dallo Stato direttamente o per mezzo delle competenti aziende minerarie a partecipazione statale.

ART. 6.

Ai fini della presente legge, sono considerati minerali di interesse nazionale i seguenti:

piriti, zolfo, bauxite, sali alcalini, leucite, minerali di antimonio, di ferro, di magnesio, di manganese, di mercurio, d'oro, di piombo e zinco, nonché i minerali radioattivi.

Sono considerati di interesse regionale i seguenti altri minerali:

fosfati, allumite, talco, grafite, amianto, combustibili solidi, rocce asphaltiche e bituminose, acque minerali, gas e vapori endogeni, caolino e terre caoliniche, feldspato, marna da cemento, miche e pietre litografiche.

ART. 7.

Sino a quando non sarà istituito l'Ente regionale, i giacimenti di cui all'articolo 1, lettere *e*), *f*), della presente legge, ad ecce-

zione di quelli facenti parte del patrimonio delle Regioni a statuto speciale già costituite e dei comuni, si considerano parte integrante del patrimonio indisponibile dello Stato.

ART. 8.

Le lavorazioni estrattive disciplinate dalle presenti norme comprendono le seguenti attività:

- lavori di indagine;
- lavori di ricerca;
- lavori di coltivazione mineraria e di cava a cielo aperto ed in sotterraneo.

Le lavorazioni relative ai giacimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1 sono considerate miniere, ai fini della presente legge, anche se coltivate a cielo aperto, mentre sono considerate cave le lavorazioni dei materiali di cui alle lettere *e)* e *f)* dello stesso articolo 1 anche se, eventualmente, coltivate in sotterraneo.

ART. 9.

Per i lavori d'occasionale escavo superficiale delle parti affioranti dei giacimenti dei minerali o delle rocce di cui all'articolo 1, per l'esecuzione di opere stradali, ferroviarie e idrauliche di interesse pubblico, non è prevista alcuna particolare autorizzazione, se non quando i giacimenti stessi, formino oggetto di lavorazione di ricerca o di coltivazione. In quest'ultimo caso sarà necessario un nulla-osta dell'Autorità mineraria.

ART. 10.

I proprietari dei suoli in cui ricadono affioramenti delle sostanze di cui alla lettera *e)* dell'articolo 1 possono essere autorizzati all'apertura di piccole cave temporanee per l'estrazione per uso proprio, delle rocce stesse. Le domande in merito dovranno essere indirizzate all'Ente che ne dispone.

**TITOLO II.
DELL'INDAGINE****ART. 11.**

Le indagini geologiche e geofisiche volte allo studio dei giacimenti di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, non possono essere effettuate senza il possesso di una apposita autorizzazione.

Il diritto di indagine si identifica con quello di eseguire gli scavi ed i lavori in genere, indispensabili per le prospezioni di cui sopra.

ART. 12.

Il permesso di indagine è accordato, su richiesta degli interessati e sentito il parere vincolante del Consiglio Superiore delle miniere o del Consiglio regionale delle miniere:

dal Ministero dell'industria e commercio per i minerali di interesse nazionale ad eccezione di quelli ricadenti nelle Regioni siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta;

dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda, dalla Regione del Trentino-Alto Adige e dalla Regione della Valle d'Aosta per i diritti derivanti dal suo statuto speciale sulle sostanze minerali, per i minerali di interesse nazionale ricadenti nelle rispettive Regioni;

dalle Regioni per i minerali di interesse regionale.

ART. 13.

Ai fini dell'articolo 12 è consentita la richiesta e l'assegnazione di diritti di indagine su aree già coperte da permessi di indagine, da permessi di ricerca e da concessioni minerarie, purché detta richiesta si riferisca a sostanze minerarie diverse da quelle che riguardano gli accennati diritti preesistenti.

ART. 14.

Le domande dovranno essere corredate da una planimetria al 25.000 della zona da esplorare e da un programma delle prospezioni.

ART. 15.

Il permesso ha la durata massima di un anno. È eventualmente prorogabile per un altro anno.

ART. 16.

Il titolare del permesso di indagine deve corrispondere allo Stato, o alla Regione interessata, il canone annuo di lire 10 per ciascun ettaro della superficie del permesso.

ART. 17.

I proprietari dei suoli che formano campo delle indagini, non possono opporsi ai relativi lavori.

ART. 18.

L'indagatore dovrà risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della autorizzazione. È prevista la facoltà, da parte del proprietario del suolo, di esigere un congruo deposito cauzionale che sarà stabilito dal competente Distretto minerario.

ART. 19.

È vietato qualsiasi atto di trasferimento a terzi del diritto di indagine. Tale diritto si estingue per la morte dell'indagatore, per rinuncia e per decadenza.

ART. 20.

Si pronuncia, dalle competenti Autorità, la decadenza del diritto:

a) per mancato inizio dei lavori, entro i termini previsti dal decreto che assegna il permesso di indagine;

b) per indebita sospensione, per oltre 3 mesi, dell'attività della indagine;

c) per violazione dell'articolo 18 del presente titolo;

d) per mancato pagamento del canone previsto dall'articolo 16 del presente titolo.

ART. 21.

Tutti i dati scientifici e pratici delle indagini dovranno essere comunicati, ai Distretti minerari e alle Regioni interessate, al termine dell'indagine.

Il titolare del permesso è tenuto, inoltre — entro 6 mesi dalla scadenza di ciascun anno di indagini — a compendiare i risultati conseguiti, in una relazione conclusiva, da inviare agli Enti ed Uffici di cui sopra, nonché al Servizio ricerche minerarie del Ministero dell'industria e commercio di cui all'articolo 96 del titolo VIII della presente legge, che ne curerà la periodica divulgazione mediante un apposito Bollettino.

In caso di omissione della comunicazione di cui al primo o al secondo comma del presente articolo, al titolare del permesso verrà comminata una multa da lire 100.000 a lire 500.000 e potrà essere revocato il permesso.

TITOLO III
DELLA RICERCA

ART. 22.

La ricerca mineraria ha per fine:

- a) il ripristino delle riserve coltivate negli esercizi minerari;
- b) l'accertamento su scala nazionale delle disponibilità offerte dal sottosuolo, per ciascuna sostanza minerale;
- c) lo sviluppo settoriale e generale dell'industria estrattiva nazionale.

ART. 23.

Per le esigenze di cui all'articolo 22, il Ministero dell'industria e commercio, in base ad opportuni studi da esso predisposti, appronterà, d'intesa con la Regione interessata, organici programmi di ricerca della durata di un triennio. Degli studi sistematici sui giacimenti e dell'elaborazione dei programmi di cui sopra, sarà incaricato il Servizio ricerche minerarie del Ministero dell'industria e commercio, di cui all'articolo 96 della presente legge, il quale si avvarrà della eventuale collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, degli Istituti universitari specializzati, del Centro per le ricerche nucleari, dell'Ente zolfi italiani, delle Aziende minerarie a partecipazione statale e dei competenti organismi e istituti di ricerca delle Regioni.

ART. 24.

Il Servizio ricerche del Ministero dell'industria e commercio curerà anche la raccolta ed il coordinamento di analoghi studi e piani promossi dalle Regioni.

ART. 25.

Le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della presente legge non potranno essere ricercate senza il preventivo permesso che sarà accordato su domanda degli interessati sentito il parere vincolante del Consiglio Superiore delle miniere o del Consiglio regionale delle miniere, con decreto:

del Ministero dell'industria e commercio per i minerali di interesse nazionale ad eccezione di quelli ricadenti nelle Regioni si-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ciliana, sarda, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta;

della Regione siciliana, della Regione sarda, della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione della Valle d'Aosta per i diritti derivanti dal suo statuto speciale sulle sostanze minerali per i minerali di interesse nazionale ricadenti nelle rispettive Regioni;

dalle Regioni per i minerali di interesse regionale.

ART. 26.

Organi fondamentali per la realizzazione dei piani di ricerca sono le aziende a partecipazione statale o regionale. Tali aziende sono preferite ad ogni altro richiedente nell'assegnazione dei permessi di ricerca.

Il Ministero dell'industria e commercio le Regioni e le Aziende minerarie a partecipazione statale o regionale sono autorizzate a richiedere in proprio permessi di ricerca, senza alcun limite di estensione.

ART. 27.

Singole persone fisiche o società costituite secondo uno dei tipi previsti dal 1° comma dell'articolo 2249 del Codice civile, potranno essere autorizzate a svolgere attività di ricerca.

ART. 28.

Le relative domande, corredate da una planimetria alla scala di 1:10.000 della zona richiesta, dovranno contenere gli elementi indispensabili per una valutazione delle capacità tecnica e finanziaria dei richiedenti. Le domande stesse dovranno essere accompagnate da un progetto di massima dei lavori in programma.

Il giudizio sulle capacità tecnico-finanziarie delle aziende a condurre l'impresa verrà espresso:

per i minerali di interesse nazionale dal Ministero dell'industria su parere vincolante del Consiglio Superiore delle miniere;

per i minerali di interesse regionale dagli organi competenti della Regione su parere vincolante del Consiglio regionale delle miniere.

Per la Regione siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta il giudizio verrà espresso dai competenti Organi regionali anche per i minerali di interesse nazionale su parere vincolante dei rispettivi Consigli regionali delle miniere.

ART. 29.

Le aziende permissionarie dovranno sviluppare la loro attività con riferimento ai piani statali per le ricerche minerarie di cui all'articolo 23 della presente legge.

I relativi compiti di massima saranno riportati sul decreto di assegnazione del permesso di ricerca.

ART. 30.

Il controllo relativo all'assolvimento dei compiti affidati a ricercatori di cui al precedente articolo 29 è affidato, per i minerali di interesse nazionale al Consiglio Superiore delle miniere e per i minerali di interesse regionale ai competenti Consigli regionali delle miniere.

Per la Regione siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, anche per i minerali di interesse nazionale il controllo è affidato al Consiglio regionale delle miniere.

ART. 31.

I risultati delle ricerche saranno raccolti e coordinati dal Servizio ricerche minerarie, di cui all'articolo 96 della presente legge, che curerà la preparazione e l'aggiornamento dell'inventario nazionale delle risorse del sottosuolo. I dati relativi a tale inventario saranno annualmente pubblicati.

ART. 32.

L'estensione massima dei permessi di ricerca è di ettari 1000 continui. Tale limite, per riconosciute esigenze di carattere scientifico tecnico, potrà essere elevato sino a ettari 10.000, sentito il parere vincolante rispettivamente del Consiglio Superiore delle miniere o del Consiglio Regionale delle miniere a secondo delle loro competenze stabilite all'articolo 28 della presente legge.

ART. 33.

Allo stesso ricercatore possono essere concessi più permessi di ricerca, purché nel complesso dei permessi non sia superato il limite massimo di ettari 10.000 per ciascun minerale o per più minerali associati.

ART. 34.

Sono ammesse le ricerche e l'assegnazione di permessi di ricerca di aree coperte da diritto di ricerca o da concessioni minerarie,

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

purché le nuove ricerche riguardino sostanze minerali diverse da quelle per le quali sono stati accordati i diritti preesistenti.

Il Consiglio regionale delle miniere d'intesa col Distretto minerario stabilisce le modalità necessarie per coordinare l'attività dei diversi ricercatori.

ART. 35.

La durata massima del permesso di ricerca è di 2 anni. Eventuali proroghe saranno concesse, sentito il Consiglio Superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere, solo quando il permissionario, per documentati motivi di carattere tecnico, non abbia potuto svolgere completamente il compito fissatogli all'atto del conferimento del permesso.

ART. 36.

Il permesso di ricerca deve essere esercitato direttamente e in proprio dal titolare. È vietata la cessione — sotto qualsiasi forma — dei relativi diritti. Il permesso si estingue per la morte del titolare. Agli eredi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per gli impianti e le altre opere utili.

ART. 37.

È vietato, nell'area del permesso, la ricerca di sostanze diverse da quelle riguardanti l'autorizzazione. Sono, altresì, vietate la esportazione e l'utilizzazione delle sostanze estratte nel corso dei lavori esplorativi. I Distretti minerari rilasceranno, di volta in volta, l'autorizzazione ad asportare i quantitativi necessari per studi e prove di laboratorio, sulle sostanze ricercate.

Il minerale eccedente tali quantitativi resta a disposizione dell'Ente che ha concesso il permesso e che ne determina l'utilizzazione

ART. 38.

Il ricercatore, oltre ad un progetto di massima dei lavori da compiere, depositerà presso il Distretto minerario competente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i progetti esecutivi dei lavori in programma per l'anno successivo. Detti progetti, prima di entrare in fase di attuazione, dovranno essere approvati dal Distretto minerario.

Ogni successiva variante ai progetti stessi dovrà essere tempestivamente sottoposta all'approvazione del Distretto minerario. In qualsiasi momento, l'ingegnere capo del Di-

stretto minerario ed i competenti Organi regionali potranno richiedere l'introduzione di varianti ai progetti di cui sopra. È ammesso ricorso al Consiglio Superiore delle miniere o ai Consigli regionali delle miniere contro le varianti richieste dai Distretti minerari.

Il titolare del permesso è tenuto a riferire ai Distretti minerari e a tutti gli Enti regionali e locali interessati, con apposite relazioni trimestrali, sui risultati conseguiti con le ricerche.

ART. 39.

Il titolare del permesso di ricerca corrisponderà allo Stato o alla Regione un canone di lire 100 per ettaro di superficie del permesso di ricerca.

ART. 40.

Il Ministero dell'industria e commercio e i competenti Organi regionali pronunciano la decadenza del permesso:

a) quando non si sia dato inizio ai lavori entro giorni 30 dalla concessione del diritto;

b) quando non sia stato corrisposto il canone di cui all'articolo 39;

c) quando si siano sospesi i lavori senza preventiva autorizzazione del Distretto minerario;

d) quando non si sia ottemperato a quanto disposto dagli articoli 29, 36, 37 e 38 della presente legge;

e) quando il permissionario sia inadempiente rispetto alla normale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori all'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi interconfederali, della legge di polizia mineraria, di quella sulla previdenza sociale e sull'igiene del lavoro e delle altre leggi sociali.

In nessun caso il ricercatore decaduto potrà esigere dalla Amministrazione statale, da quella regionale o da eventuali successivi permissionari, compensi ed indennizzi per i lavori eseguiti.

ART. 41.

I proprietari dei suoli non possono opporsi allo svolgimento dei lavori di ricerca, entro l'area dei permessi. Essi potranno pretendere soltanto il rimborso dei danni arrecati dalle lavorazioni. È autorizzata la richiesta di depositi cauzionali relativi ai danni subiti o temuti. L'ammontare del deposito è fissato dai Distretti minerari competenti.

ART. 42.

Il Ministero dell'Industria e la Regione hanno la facoltà di disporre ed attuare in ogni momento — sentito il Consiglio Superiore o il Consiglio regionale delle miniere — la revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico stabilendo l'entità dell'indennizzo da corrispondere al ricercatore per le spese sostenute e per il riscatto dei lavori utili.

ART. 43.

Le regioni sono autorizzate ad avanzare proposte in ordine alla applicazione degli articoli 28, 30, 38, e 40 della presente legge, anche per quanto si riferisce ai permessi di ricerca di minerali di interesse nazionale.

TITOLO IV.

DELLE COLTIVAZIONI MINERARIE

ART. 44.

I giacimenti delle sostanze minerali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della presente legge possono essere coltivati soltanto dai titolari di apposita concessione. L'assegnazione di tale diritto è subordinata da parte delle competenti Amministrazioni (statale o regionale) all'esistenza e alla coltivabilità dei giacimenti.

Nella stessa area possono ricadere anche più concessioni di sostanze diverse a condizione che i disciplinari che accompagnano il diritto di concessione assicurino la sicurezza e il buon governo dei giacimenti.

ART. 45.

Il Ministero dell'industria e commercio e le Regioni sono autorizzate a richiedere in proprio concessioni minerarie.

ART. 46.

La concessione è accordata, sentito il parere vincolante del Consiglio Superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere, con decreto:

del Ministero dell'industria e commercio per i minerali di interesse nazionale ad eccezione di quelli ricadenti nelle Regioni siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta;

della Regione siciliana, della Regione sarda, della Regione Trentino-Alto Adige

e della Regione Valle d'Aosta per i diritti derivanti dal suo statuto speciale sulle sostanze minerali, per i minerali di interesse nazionale ricadenti nelle rispettive Regioni; delle Regioni per i minerali di interesse regionale.

ART. 47.

Le domande, corredate dei titoli comprovanti l'idoneità tecnica ed economica del richiedente, a condurre l'impresa, saranno accompagnati da:

a) relazione conclusiva sui risultati scientifico-tecnici delle ricerche;

b) progetto di massima per la coltivazione del giacimento, e indicazione delle previsioni di produzione e delle unità lavorative da occupare;

c) progetto degli eventuali impianti di arricchimento meccanico dei minerali;

d) progetto degli eventuali impianti minerallurgici e metallurgici o di quelli chimici, termoelettrici, ecc., atti ad integrare, a bocca di miniera, il processo estrattivo;

e) programma delle opere sociali (refettori, impianti igienici, case di abitazione per i lavoratori, locali per la vita associativa e per la ricreazione dei minatori e delle loro famiglie, ecc.);

f) programma dei servizi per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza.

ART. 48.

Sui progetti di cui sopra, danno parere vincolante il Consiglio Superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere secondo le rispettive competenze stabilite dall'articolo 46 della presente legge.

ART. 49.

Il ricercatore che abbia completato il ciclo di ricerche, nel quadro di quelle generali, promosse dallo Stato, e che abbia presentato progetti di coltivazione dei giacimenti, riconosciuti esaurienti anche in ordine ai punti e) e d) dell'articolo 47, è preferito nell'assegnazione della concessione.

Nei casi di inadempienza da parte del ricercatore la concessione potrà essere assegnata ad altra persona fisica o società legalmente costituita che ne abbia fatto domanda e che abbia presentato progetti di coltivazione dei giacimenti e di prima utilizzazione dei prodotti, idonei anche riguardo all'esigenza di integrare il ciclo delle lavorazioni

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

minerarie e di soddisfare le istanze sociali dei lavoratori, con preferenza per le aziende a partecipazione statale specializzate, e per gli enti e le aziende di interesse pubblico, regionali e locali.

ART. 50.

Quando non gli venga riconosciuta l'idoneità ad essere investito della concessione, il ricercatore percepirà dal concessionario un premio corrispondente all'entità della scoperta ed ai lavori compiuti.

L'ammontare del premio sarà concordato tra le due parti interessate e figurerà nell'atto di concessione. La relativa liquidazione avverrà entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

In caso di mancato accordo deciderà l'Autorità giudiziaria. La eventuale controversia non deve comunque ritardare l'inizio dello sfruttamento del giacimento.

ART. 51.

Il decreto di concessione indicherà,

a) la zona in cui ricade il giacimento e la natura delle sostanze minerali di cui è accordata l'escavazione;

b) l'area della zona concessa, risultante dalle apposite operazioni di delimitazione;

c) la durata della concessione;

d) l'ammontare del diritto fisso annuo (lire 1.000 per ettaro o frazione di ettaro della zona concessa) e del canone per tonnellata di minerale estratto, utilizzata *in situ* o spedita;

e) estremi dei lavori in progetto, in base ad un disciplinare che fisserà anche la produzione da conseguire ed il numero degli operai da impiegare;

f) le opere sociali di cui è prevista l'attuazione.

Per le opere sociali dovranno essere sentiti i Sindacati dei lavoratori.

ART. 52.

L'ammontare del canone di cui al comma d) dell'articolo 51 della presente legge verrà fissato dall'Ente che da la concessione, sentito il parere vincolante del Consiglio Superiore o del Consiglio regionale delle miniere.

ART. 53.

L'estensione della concessione sarà limitata all'area entro cui sia stato effettivamente riconosciuto e cubato il giacimento industrialmente utilizzabile.

ART. 54.

La concessione è temporanea. La sua durata massima sarà di 10 anni. È prevista, — su domanda degli interessati alle Amministrazioni competenti, da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza, — il rinnovo del titolo con la stessa procedura prevista per la sua prima attribuzione.

ART. 55.

Le miniere concesse debbono essere tenute in attività e coltivate con i mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza dei giacimenti.

La produzione delle miniere sarà commisurata all'entità delle riserve accertate, e regolate in base all'entità dell'attrezzamento meccanico degli esercizi ed allo sviluppo delle ricerche.

Il numero dei lavoratori e dei tecnici dovrà essere proporzionato ai ritmi produttivi dell'esercizio. Il disciplinare di cui al comma e) dell'articolo 51 sarà sempre aggiornato in base ai principi di cui sopra.

ART. 56.

Le lavorazioni dovranno corrispondere ai programmi di massima approvati. Per l'attuazione di tali programmi, entro il mese di novembre di ciascun anno, il concessionario presenterà al Ministero dell'industria e commercio o ai competenti Organi regionali un progetto dettagliato delle opere da eseguire entro l'anno successivo, ivi comprese quelle di carattere sociale. Il concessionario dovrà pure presentare un elenco delle pertinenze della miniera, delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti annessi.

Il Ministero dell'industria e commercio e le Regioni potranno disporre modifiche dei programmi stessi. In tali caso il concessionario ha diritto di ricorso al Consiglio Superiore delle miniere o ai Consigli regionali delle miniere entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle modifiche suggerite.

ART. 57.

Per la sospensione totale o parziale delle lavorazioni, — che sarà concessa solo per gravi motivi d'ordine tecnico, dopo aver sentito i Sindacati dei lavoratori, — organi competenti sono gli stessi che hanno rilasciato la concessione.

ART. 58.

È vietata la coltivazione di sostanze minerali diverse da quelle concesse. Fa eccezione soltanto il caso di un'intima commistione tra le sostanze di cui sopra.

ART. 59.

È fatto obbligo ai concessionari di agevolare le ispezioni tecniche del Corpo delle miniere e dei tecnici delle Regioni, di comunicare mensilmente ai Distretti minerari, alle Regioni ed ai Comuni interessati i dati sulla produzione degli esercizi, sul tenore del minerale mercantile e sulla manodopera occupata; e di fornire ai medesimi uffici ed enti, tutti i dati ed elementi statistici e tecnici richiesti.

ART. 60.

Sono considerate di « pubblica utilità » in ordine all'applicazione della legge 25 giugno 1865 ed alle successive modifiche, tutte le opere fondamentali e complementari necessarie all'esercizio delle miniere nell'area della concessione. Al di fuori di tale area, il concessionario può richiedere all'Ente che ha conferito la concessione, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree in cui è prevista l'esecuzione di opere complementari a quelle minerarie.

ART. 61.

I proprietari di fondi non possono opporsi allo svolgimento dei lavori nell'ambito della concessione. I concessionari sono, dunque, tenuti al pagamento di qualsiasi danno arrecato ai terzi.

In caso di controversia — che sarà decisa dall'Autorità giudiziaria il proprietario dei suoli potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare sarà stabilito dall'Autorità mineraria competente.

La controversia non può comunque costituire motivo di sospensione delle lavorazioni.

ART. 62.

Sono vietati l'appalto, il sub-appalto e l'affitto, anche parziale, delle lavorazioni minerarie. È vietato, altresì, qualsiasi atto di trasferimento, a terzi, del diritto di concessione.

ART. 63.

La concessione cessa:

- a) per esaurimento del giacimento;
- b) per scadenza del periodo di validità del diritto;
- c) per rinuncia del concessionario;
- d) per decadenza pronunciata dall'autorità che ha rilasciato il diritto;
- e) per revoca della concessione.

ART. 64.

Accertato l'esaurimento del giacimento da parte dell'Amministrazione che l'ha accordata, la concessione cessa di produrre i suoi effetti.

In tal caso il concessionario deve provvedere a far chiudere le aperture dei pozzi e delle gallerie in modo da assicurare la pubblica incolumità.

Quando il concessionario non compia, in tutto o in parte i detti lavori, l'ingegnere capo del Distretto minerario ne ordina la esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

ART. 65.

Il titolare della concessione, scaduta e non rinnovata, è tenuto a far consegna del relativo esercizio estrattivo e delle sue pertinenze, al Distretto minerario.

In attesa di una riassegnazione del diritto, l'incarico di custodire la miniera e le sue pertinenze e la loro manutenzione spetta all'ex-concessionario.

ART. 66.

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Amministrazione che l'ha accordata.

Dalla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia il concessionario non può più eseguire lavori di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato della miniera.

L'ingegnere capo del Distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

Il concessionario rinunciante è responsabile della regolare manutenzione della miniera e l'ingegnere capo del Distretto minerario, in caso di inadempienza, ne ordina, a spese del concessionario stesso, l'esecuzione d'ufficio.

ART. 67.

Sulla rinuncia provvede l'Amministrazione che ne ha accordato la concessione, sentito il Consiglio Superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere.

ART. 68.

La decadenza della concessione viene adottata dal Ministero dell'industria e commercio o dalle Regioni, sentiti il Consiglio Superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere, quando:

a) non siano stati iniziati i lavori di coltivazione entro i limiti di tempo fissati dall'atto di concessione;

b) siano state apportate varianti di rilievo ai progetti di coltivazione e degli impianti connessi, senza la prescritta autorizzazione del Distretto minerario;

c) si siano concesse in appalto, subappalto o affitto, anche parziale, le lavorazioni minerarie e si siano violate le altre norme contenute dall'articolo 62 della presente legge;

d) si sia data prova di manifesta incapacità tecnica ed economica a condurre l'impresa;

e) sia stata trascurata l'esecuzione delle opere sociali previste nell'atto di concessione;

f) non si sia provveduto alla corrispondenza dei canoni fissati per la concessione;

g) si siano arbitrariamente sospesi i lavori;

h) non si siano regolarmente corrisposte le mercedi ai lavoratori;

i) si siano violati in modo rilevante la legge di polizia mineraria (sino a determinare gravi infortuni o a compromettere il buon governo dei giacimenti), i contratti nazionali di categoria, i diritti e le libertà democratiche e sindacali, gli accordi interconfederali per le Commissioni interne ed in genere la legislazione sociale vigente.

ART. 69.

Il Ministero dell'industria o la Regione hanno la facoltà di disporre, in ogni momento — sentito il Consiglio Superiore o il Consiglio regionale delle miniere — la revoca della concessione mineraria accordata, per motivi di interesse pubblico, stabilendo l'entità dell'indennizzo da corrispondere al detentore del permesso di coltivazione per il riscatto degli impianti ed attrezzature installate nel giacimento e che egli non intendesse più utilizzare.

ART. 70.

Appartengono al concessionario cessante gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera. Egli può asportarli, con le cautele stabilite dai Distretti minerari, se l'Amministrazione statale o regionale non intendono ritenerli, corrispondendone il valore.

ART. 71.

Le Regioni sono autorizzate ad esercitare un'azione di controllo per l'applicazione della presente legge. Le Regioni, le Provincie, i Comuni e i Sindacati dei lavoratori potranno proporre la decadenza delle concessioni.

TITOLO V.

DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DEI MARMI E DEGLI ALTRI MATERIALI DI CAVA

ART. 72.

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei materiali litoidi da costruzione e degli altri prodotti industriali di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 1 della presente legge sono consentite solo chi ne ha avuto il regolare permesso o la regolare concessione.

Le relative domande sono rivolte ai competenti Organi regionali per i giacimenti in disponibilità alle Regioni ed ai comuni territorialmente competenti per quelli in disponibilità ai comuni.

ART. 73.

Le Regioni ed i comuni proprietari di giacimenti, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, o entro un anno dalla costituzione dell'Ente regionale, provvederanno alla emanazione di norme legislative e regolamentari, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per la disciplina della ricerca e della coltivazione dei giacimenti dei materiali di cui alle lettere *e*), *f*) dell'articolo 1, secondo i principi della presente legge.

TITOLO VI.
DEI CONSORZI

ART. 74.

È autorizzata la costituzione di Consorzi volontari ed obbligatori tra esercizi estrattivi contigui o vicini:

a) per la costituzione e l'esercizio di opere di comune utilità per la coltivazione dei giacimenti, la manutenzione dei lavori e degli impianti ed i servizi sociali;

b) per la direzione tecnica comune dei lavori di coltivazione;

c) per la vendita della produzione.

ART. 75.

I Consorzi volontari sono costituiti tra gli esercenti interessati per deliberazione della maggioranza, in base all'entità dei rispettivi interessi. Detta deliberazione, per divenire esecutiva, dovrà ricevere l'approvazione del Ministero dell'industria e commercio o degli Organi competenti della Regione o del comune a seconda che si tratti di minerali d'interesse nazionale o di minerali d'interesse regionale e di prodotti di cava.

ART. 76.

I Consorzi obbligatori sono stabiliti d'ufficio, con provvedimento del Ministero dell'industria e commercio o dei competenti Organi della Regione o del comune, quando ne sia riconosciuta la necessità sentito il Consiglio Superiore o il Consiglio regionale delle miniere.

ART. 77.

Nell'atto e nel provvedimento costitutivo del consorzio per la costruzione di opere di interesse comune, sono fissati i termini per la loro attuazione.

ART. 78.

È prevista la nomina di un commissario ministeriale, regionale o comunale, per la gestione dei Consorzi inadempienti nell'attuazione delle opere per le quali sono stati costituiti.

ART. 79.

L'iniziativa per promuovere la costituzione dei Consorzi volontari o per imporre quella dei consorzi obbligatori, è compito

dell'ingegnere capo del Distretto minerario competente nella sua veste di organo tecnico dello Stato, della Regione o dei Comuni interessati.

ART. 80.

Per la ripartizione delle spese e per gli accordi normativi dei Consorzi sono competenti gli appositi uffici del Ministero dell'industria e commercio, delle Regioni o dei Comuni interessati.

TITOLO VII.

DELLA FUSIONE VOLONTARIA E FORZOSA DEGLI ESERCIZI ESTRATTIVI

ART. 81.

Ove il Ministero dell'industria e commercio o gli Organi competenti della Regione o del comune, riconoscono che due o più esercizi estrattivi contigui o vicini non rappresentano, singolarmente presi, un conveniente campo di attività, possono promuovere la fusione degli esercizi stessi o, nel caso del mancato accordo, determinarne la fusione forzata.

ART. 82.

La determinazione dei criteri per la ripartizione degli utili e delle perdite è stabilita nell'atto di fusione volontario o nel decreto di fusione forzata degli esercizi. Tali criteri debbono tenere conto non solo dei quantitativi di minerale estratto normalmente in ciascun cantiere, ma anche dei benefici che ciascun esercizio ha portato, pure annualmente, con le proprie opere ed i propri impianti.

TITOLO VIII.

DEGLI ORGANISMI TECNICI, GIURIDICO-TECNICI E DI CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 83.

Organismi tecnici, giuridico-tecnici e di controllo per l'applicazione della presente legge sono i seguenti:

- a) Consiglio Superiore delle miniere;
- b) Consigli regionali delle miniere;
- c) Distretti minerari;
- d) Servizio ricerche del Corpo miniere.

ART. 84.

Il Consiglio Superiore delle miniere, costituito presso il Ministero dell'industria e commercio, è il massimo organismo giuridico-tecnico consultivo con poteri di controllo per l'applicazione della presente legge.

ART. 85.

Il Consiglio Superiore delle miniere è nominato, per un triennio, con decreto del Ministro dell'industria e commercio. Esso è così composto:

a) 10 rappresentanti dei lavoratori (5 per le miniere e 5 per le cave) designati dai Sindacati di categoria;

b) 6 rappresentanti degli industriali (3 per le miniere e 3 per le cave) designati per metà dall'Associazione degli industriali privati e per metà dalle Aziende a partecipazione statale;

c) 1 rappresentante per ciascuna delle Regioni minerarie. (Per le Regioni a statuto ordinario fino alla loro costituzione il rappresentante sarà eletto dai presidenti delle provincie di ogni Regione);

d) 2 rappresentanti, degli ingegneri e dei periti minerari, designati dalle rispettive Associazioni sindacali di categoria;

e) 2 professori ordinari di discipline giuridiche, particolarmente versati in legislazione mineraria, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

f) 2 esperti delle discipline geo-minerarie, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) il direttore generale delle miniere del Ministero dell'industria e commercio;

h) l'ispettorato generale capo del Corpo delle miniere;

i) il direttore del Servizio geologico;

l) il direttore del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

ART. 86.

I compiti del Consiglio Superiore delle miniere sono i seguenti:

assicurare il controllo dell'applicazione della presente legge;

esaminare e dare parere sui ricorsi pervenuti per via gerarchica e sulle istanze delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

fare proposte di provvedimenti sia in merito al rispetto della legge, sia in riferimento alle innovazioni indispensabili per lo sviluppo ed il miglioramento dell'industria.

In particolare il Consiglio Superiore delle miniere dovrà essere sentito in merito ai seguenti normali temi d'interpretazione della legge:

giudizio sulle capacità tecnico-finanziarie dei richiedenti permessi di ricerca;

controllo relativo all'assolvimento dei compiti affidati ai ricercatori in base al piano nazionale di ricerca;

parere sull'estensione delle aree richieste come ricerche;

esame dei ricorsi sulle varianti suggerite dal Corpo delle miniere ai piani di ricerca e di coltivazione;

parere sui programmi dei lavori di coltivazione che accompagnano le domande di concessione;

formulazione del disciplinare che forma parte integrante dell'atto di concessione, di cui all'articolo 51, comma e) della presente legge;

parere sull'estensione dell'area delle concessioni;

definizione dei canoni del concessionario, ai termini dell'articolo 51 della presente legge;

dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ricerca e di coltivazione e degli impianti connessi con i processi estrattivi, al fine dell'espropriazione dei suoli da occupare;

assegnazione dei permessi di indagine e di ricerca nonché delle concessioni minerarie;

parere sui diversi casi di cessazione dei permessi di indagine e ricerca e delle concessioni.

ART. 87.

Organo direttivo del Consiglio Superiore delle miniere è l'ufficio di presidenza, così composto:

1 presidente eletto dal Consiglio per votazione;

1 vice presidente eletto dal Consiglio per votazione;

3 membri eletti dal Consiglio per votazione tra quelli delle categorie *h*), *i*) ed *l*) di cui all'articolo 85;

3 membri eletti dal Consiglio su designazione del gruppo dei lavoratori;

2 membri eletti dal Consiglio su designazione del gruppo degli industriali;

1 membro rappresentante il Ministero dell'industria eletto dal Consiglio;

2 membri eletti dal Consiglio su designazione dei rappresentanti delle Regioni.

ART. 88.

Compiti del Direttivo del Consiglio Superiore delle Miniere sono:

- a) preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni;
- b) istruzioni delle questioni da sottoporre al Consiglio e designazione dei relatori;
- c) designazione degli incarichi relativi a sopralluoghi di accertamento, necessari per la formulazione dei pareri.

ART. 89.

Il Consiglio dispone di una segreteria permanente così composta:

- un funzionario amministrativo del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore a quello di ispettore generale;
- un funzionario amministrativo del Ministero dell'industria ed un ingegnere del Corpo delle miniere, di grado non inferiore a quello di direttore di divisione.

ART. 90.

Presso ogni Regione mineraria sarà istituito il Consiglio regionale delle miniere come organo giuridico-tecnico e di controllo per l'applicazione della presente legge, della legislazione mineraria regionale e delle norme di cui all'articolo 73 della presente legge.

ART. 91.

La composizione del Consiglio regionale delle miniere sarà stabilita da apposita legge regionale la quale si ispirerà ai principi di rappresentanza previsti dalla presente legge per il Consiglio Superiore delle miniere.

ART. 92.

I compiti dei Consigli regionali delle miniere sono quelli determinati dalla presente legge e quelli ad essi attribuiti dalla legislazione regionale.

ART. 93.

I Distretti minerari sono gli organi tecnici periferici del Corpo delle miniere cui spettano la vigilanza ed i provvedimenti tecnico-amministrativi in ordine all'applicazione della presente legge.

ART. 94.

I Distretti minerari sono organi delle Regioni e, per quanto attiene ai minerali di interesse nazionale sono organi decentrati del Ministero dell'industria.

Nelle Regioni a statuto speciale il Distretto minerario è organo della Regione anche per i minerali di interesse nazionale.

ART. 95.

Per le esigenze determinate da quanto disposto dal precedente articolo 94, entro 12 mesi dalla promulgazione della presente legge, verrà istituito almeno un ufficio distrettuale delle miniere per ciascuna delle Regioni previste dalla Costituzione repubblicana.

ART. 96.

È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Servizio ricerche Minerarie con il compito di predisporre studi sistematici sui giacimenti minerari e di elaborare organici programmi di ricerca.

La composizione ed il funzionamento del Servizio ricerche minerarie sarà stabilita da apposito regolamento.

ART. 97.

Oltre ai compiti di cui agli articoli 23, 24 e 31 della presente legge, il Servizio ricerche minerarie avrà quello di formare, di aggiornare e di rendere pubblico annualmente l'inventario del patrimonio minerario del sottosuolo nazionale.

ART. 98.

Il Servizio ricerche minerarie è autorizzato a raccogliere e ad utilizzare per la preparazione dell'inventario di cui all'articolo 97 anche i dati delle riserve dei giacimenti interessati da concessioni minerarie.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 99.

La presente legge abroga tutte le norme delle leggi anteriori che siano con esse contrastanti od incompatibili.

ART. 100.

Il Governo è delegato a formare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi minerarie, inserendovi, e coordinando con le norme della presente legge, le norme delle leggi anteriori — particolarmente quelle relative al regime delle successioni delle concessioni minerarie, al regime ipotecario, all'espropriazione del diritto di concessione, al regime giuridico degli impianti ed accessori della miniera — che siano con essa compatibili.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 101.

I permessi di ricerca, accordati in base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, entro sei mesi dalla promulgazione di detta legge, saranno dichiarati decaduti. Essi verranno riassegnati a termine delle disposizioni contenute nel titolo III della presente legge.

ART. 102.

Le concessioni accordate in base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che risultino in regolare esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere confermate per la durata di anni 10 a norma e con la procedura prevista dalla presente legge per le concessioni minerarie.

Per usufruire di tale conferma i titolari delle concessioni devono presentare regolare domanda secondo quanto previsto dall'articolo 47 della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Trascorso tale termine le concessioni in atto saranno dichiarate decadute.

ART. 103.

Le concessioni minerarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino in regolare esercizio saranno dichiarate decadute.

ART. 104.

Sino a quando non sarà istituito l'Ente regionale i compiti e le funzioni attribuite dalla presente legge alle Regioni saranno assolte dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere vincolante del Consiglio Superiore delle miniere.